# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

# 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)**

## 18° RESOCONTO STENOGRAFICO

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 1988

**Presidenza del Presidente ELIA**

### INDICE


**Disegni di legge in sede deliberante**

«Disposizioni in materia di coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso a integrazione del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726» **(1311-B)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

**(Discussione e approvazione)**

PRESIDENTE ..... *Pag.* 1, 2, 5
GAVA, *ministro dell'interno* ..... 4
GUIZZI *(PSI)* ..... 4
GUZZETTI *(DC), relatore alla Commissione* .... 2
PONTONE *(MSI-DN)* ..... 3, 4
SPADACCIA *(Fed. Eur. Ecol.)* ..... 3, 4
TARAMELLI *(PCI)* ..... 2, 4


*I lavori hanno inizio alle ore 10,10.*

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**Disposizioni in materia di coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso a integrazione del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 (1311-B)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni in materia di coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso a integrazione del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

ottobre 1982, n. 726», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ci è pervenuto il parere favorevole della 2ª Commissione permanente, la quale non ha nulla da obiettare alle modifiche introdotte al testo.

Prego il relatore Guzzetti di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

GUZZETTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ho esaminato le modifiche che sono state apportate dalla Camera dei deputati. Si tratta di cambiamenti che non stravolgono l'impianto e il contenuto del disegno di legge, già approvato in prima lettura da questo ramo del Parlamento. Pertanto esprimo parere favorevole sull'accoglimento degli stessi.

Passo ad illustrare più specificamente tali modifiche. Nell'articolo 1 del disegno di legge è stato introdotto un termine all'incarico dell'Alto commissario: l'incarico ha durata non superiore a un triennio ed è prorogabile per ulteriori tre anni; l'Alto commissario non potrà, comunque, rimanere in carica oltre sei anni. Sempre all'articolo 1 è previsto che l'Alto commissario trasmetta periodicamente al Ministro dell'interno relazioni informative sull'attività svolta e valutazioni sull'andamento della criminalità di tipo mafioso.

Un'altra modifica è stata apportata al sesto comma dell'articolo 1-*quinquies*, che, con l'articolo 2 del disegno di legge, si vuole inserire nella legge n. 726 del 1982. Questo comma era stato oggetto di un emendamento e di una discussione piuttosto vivace in Aula; esso concerne la facoltà dell'Alto commissario di visitare gli istituti penitenziari e di avere colloqui personali con i detenuti e gli internati, senza l'autorizzazione del responsabile del carcere medesimo. L'emendamento introdotto dalla Camera conferma questa facoltà e specifica che essa non è delegabile, deve essere esercitata personalmente dall'Alto commissario. Inoltre, egli dovrà dare notizia di questa sua attività al Ministro dell'interno nelle relazioni periodiche, di cui alla modifica introdotta all'articolo 1 dall'altro ramo del Parlamento.

Un ulteriore cambiamento è relativo all'articolo 1-*sexies*. Ricordo che vi era stata discussione sulla possibilità dell'Alto commissario di convocare conferenze interprovinciali in tutte le regioni. Era stato ben specificato che nei poteri di coordinamento, a lui delegati dal Ministro dell'interno, egli poteva convocare riunioni o comunque esercitare questa attività di coordinamento su tutto il territorio nazionale e non solo nelle tre regioni più direttamente interessate al fenomeno mafioso (Sicilia, Calabria e Campania). La Camera ha ritenuto di esplicitare ulteriormente questa sua facoltà con un emendamento che consente all'Alto commissario di convocare apposite conferenze interprovinciali, previa autorizzazione del Ministro dell'interno e conseguenti intese con i prefetti interessati, su tutto il territorio nazionale.

L'ultima modifica di rilievo concerne, infine, l'utilizzo dei fondi a disposizione dell'Alto commissario, utilizzo del quale l'Alto commissario stesso deve rendere conto anche per la parte delle spese riservate. Ricordo che i fondi a disposizione, per una parte sono destinati all'organizzazione delle strutture poste alle dirette dipendenze dell'Alto commissario e all'attività ordinaria, per l'altra invece si tratta di fondi riservati. La Camera – anche questo era stato oggetto di discussione in Senato – ha ritenuto di apportare un emendamento al testo da noi approvato, stabilendo che, per le spese riservate, l'Alto commissario, al termine di ciascun esercizio finanziario, deve presentare una relazione sui criteri e sulle modalità di utilizzo di questi fondi; si tratta di una relazione al Ministro dell'interno, che autorizza la distruzione della relazione stessa. Si tratta di informazione di carattere politico sull'utilizzo dei fondi destinati ad attività di carattere riservato.

Signor Presidente, raccomando alla Commissione l'approvazione definitiva di questo provvedimento che ha carattere di urgenza, come già abbiamo detto ripetutamente e che è atteso per poter consentire all'Alto commissario di dispiegare appieno la propria attività, con efficacia ed incisività.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TARAMELLI. Signor Presidente, con questo mio breve intervento intendo anticipare la

dichiarazione di voto sul disegno di legge al nostro esame.

Ci troviamo perfettamente d'accordo sulle modifiche apportate dalla Camera, anche perchè esse corrispondono a suggerimenti e proposte che avevamo formulato in prima lettura qui al Senato. Sia per quanto riguarda la limitazione del periodo di attività dell'Alto commissario, sia per quanto riguarda l'estensione delle conferenze interprovinciali, sia per quanto riguarda la relazione al Ministro dell'interno manifestiamo il nostro consenso.

Quello che ci angustiava, se così si può dire (e sono contento che la Camera abbia rimediato), era il comma 6 dell'articolo 1-*quinquies*. Anche in Aula avevamo dichiarato che non eravamo disponibili a votare quel comma perchè scavalcava la Costituzione e ogni criterio di legittimità. Si trattava di una posizione che, al di là delle nostre remore, non potevamo condividere: i detenuti potevano essere ascoltati in assenza del difensore di fiducia e senza una autorizzazione. La Camera ha ripristinato il testo proposto dal Governo con una precisazione circa i colloqui, riportando nei limiti della legittimità questo aspetto che mi sembra molto rilevante. Quindi, proprio perchè gli emendamenti apportati dall'altro ramo del Parlamento corrispondono alle nostre istanze, già formulate in sede di prima lettura, dichiaro il nostro voto favorevole sul provvedimento così modificato.

SPADACCIA. Signor Presidente, intervengo brevemente per esprimere il nostro consenso su almeno tre delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, che avevamo già sollecitato in sede di prima lettura presso il Senato ma che non erano state accolte dalla maggioranza. Devo anche esprimere la mia amarezza per la scarsa sensibilità dimostrata in questa circostanza sull'esigenza di rispetto delle garanzie costituzionali da parte del nostro ramo del Parlamento. Questo è uno dei casi in cui il bicameralismo, di cui continuo ad essere – proprio per queste ragioni – tenace sostenitore, ha consentito che la Camera dei deputati dimostrasse una maggiore sensibilità ed attenzione verso tale esigenza. Nei confronti di altri settori dell'attività legislativa è generalmente il Senato che dimostra maggiore sensibilità, mentre in questo caso e sui delicati problemi costituzionali che ci troviamo a volte di fronte dimostra più tenace attenzione l'altro ramo del Parlamento. Ciò mi dispiace in modo particolare, perchè il Senato dimostra un atteggiamento conservatore in materie di diritti e di garanzie costituzionali, di rapporti tra i diversi poteri dello Stato.

Signor Presidente, anch'io considero importante la riduzione dei poteri dell'Alto commissario in materia di visite agli istituti penitenziari, anche perchè si devono evitare le generalizzazioni. La visita agli istituti penitenziari deve essere svolta con trasparenza e non può essere una facoltà delegabile: deve essere esercitata direttamente, personalmente e di essa si deve rispondere. Questo era quanto avevamo chiesto qui al Senato e finalmente la Camera dei deputati ha corretto questo aspetto.

Pur valutando positivamente tale modifica, per le riserve di fondo che abbiamo espresso su questo provvedimento in prima lettura (e che confermo in questa occasione) annuncio il voto contrario del mio Gruppo.

PONTONE. Signor Presidente, gli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati corrispondono alle proposte che avevamo avanzato in questa sede e che non erano state approvate a causa dell'irrigidimento della maggioranza su certe posizioni, riviste poi nell'altro ramo del Parlamento. Ciò dimostra che il sistema bicamerale ha degli aspetti positivi; infatti, se il provvedimento fosse stato approvato soltanto dal Senato, esso oggi non presenterebbe quelle correzioni migliorative apportate dalla Camera dei deputati e che rispondono alla posizione assunta da diversi Gruppi parlamentari.

Tra le modifiche introdotte nel disegno di legge dalla Camera dei deputati, noto con piacere che è stato completamente eliminato il riferimento alle regioni Sicilia, Campania e Calabria e alle città Palermo, Napoli e Reggio Calabria; avevamo sostenuto con forza tale eliminazione in quanto riteniamo che il fenomeno della mafia, della camorra e della 'ndrangheta si presenti a livello nazionale. Lo stesso giudizio devo esprimere sulla possibilità della convocazione da parte dell'Alto commis-

sario di conferenze interprovinciali nell'intero territorio nazionale.

Durante l'esame del provvedimento in prima lettura presso il Senato, avevamo soffermato la nostra attenzione anche sulla rendicontazione in quanto ritenevamo che le spese vi dovessero essere soggette.

GAVA, *ministro dell'interno*. Non c'è rendicontazione perchè è un istituto della contabilità di Stato.

PONTONE. Giustamente la Camera dei deputati ha previsto una relazione sui criteri e sulle modalità di utilizzo dei fondi, che si avvicina alla nostra proposta di rendicontazione.

SPADACCIA. Meglio di niente!

PONTONE. Signor Presidente, per questi motivi confermo il voto favorevole del Gruppo parlamentare che rappresento sulle modifiche introdotte al provvedimento dalla Camera dei deputati, così come ci eravamo espressi qui al Senato in prima lettura. Devo insistere che la lotta alla mafia non riguarda soltanto l'azione di ordine pubblico ma anche quella di prevenzione: senza la prevenzione le misure restrittive rimarrebbero ben poca cosa. Dobbiamo concentrare la nostra attenzione sulla situazione del Mezzogiorno per combattere soprattutto la disoccupazione. Allora chiedo che il Governo prenda in considerazione questo problema sociale nella dovuta misura e che lo affronti con maggiori garanzie, sicurezza e serietà.

GUIZZI. Signor Presidente, anche il Gruppo che rappresento condivide alcuni emendamenti apportati dalla Camera dei deputati; non scenderò, comunque, nei particolari in quanto si rischia di fare una *querelle* sul bicameralismo (se gli avvenimenti lo consentiranno, mi esprimerò sull'argomento questa sera).

Innanzi tutto devo dire che condivido la temporalizzazione dell'incarico dell'Alto commissario e la limitazione delle possibilità di proroga. L'incarico, a seguito di questa modifica, ha durata non superiore a un triennio e può essere prorogato sino ad ulteriori tre anni. Ritengo che la possibilità di un ricambio nella persona dell'Alto commissario sia utile soprattutto per evitare che si creino incrostazioni nella gestione di poteri straordinari, per alcuni versi ai limiti della Costituzione. Esprimo parere favorevole anche sulla non delegabilità della facoltà di visitare gli istituti penitenziari, di cui sarebbe molto utile avere una relazione.

Onorevoli colleghi, devo invece esprimere talune perplessità, pur preannunciando il nostro voto favorevole che contribuirà all'immediata entrata in vigore del provvedimento, riguardo alla possibilità di convocazione da parte dell'Alto commissario di conferenze interprovinciali nell'intero territorio nazionale.

Come ho già avuto occasione di dire su queste strutture, che nascono al di fuori dell'ordinamento costituzionale, ripeto oggi che esse rischiano talvolta di sovrapporsi alle strutture e ai poteri istituzionalmente preposti alla lotta alla criminalità organizzata. Per questo motivo non sono d'accordo con l'aver esteso questa possibilità su tutto il territorio. Mi sembra di aver già espresso in questa Commissione quella che era tra la provocazione e la presa d'atto (ma era profondamente meditata) del procuratore generale di Milano Corrias nella inaugurazione dell'anno giudiziario 1984: la capitale della mafia è Milano. Era nello stesso tempo tra la provocazione e la presa d'atto.

TARAMELLI. C'è anche Milano.

GUIZZI. Era tra la provocazione e la presa d'atto. Certamente Corrias era uno che se ne intendeva. Non dico di accettare questa ipotesi (anzi credo che sia più una provocazione – ripeto – che una presa d'atto), però il fenomeno esiste in quei luoghi e l'aver dato all'Alto commissario la possibilità di spaziare con simili poteri fa nascere delle perplessità. Ciò nonostante voterò a favore di tale modifica. Per quanto riguarda la relazione possiamo senz'altro lasciarla alla riservatezza.

GAVA, *ministro dell'interno*. Vorrei dire soltanto una parola di ringraziamento per la rapidità con la quale l'*iter* del provvedimento giunge a conclusione, anche se in un passaggio

che ha visto due volte impegnato il Senato (questa volta però in Commissione in sede deliberante).

Non mi soffermerò sugli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati, perchè penso che il dato di maggior rilievo sia quello dell'approvazione del disegno di legge nel suo complesso. Avevo interpretato alcuni aspetti – l'avevo detto in quest'aula – come necessari. Ho sempre sostenuto che le conferenze si potevano tenere in tutte le province, previa l'autorizzazione del Ministro, e che avrei inserito questa disposizione nel decreto ministeriale. Non era pertanto necessaria la previsione di cui al primo comma dell'articolo 1-*sexies*.

Nel provvedimento vi è anche qualche piccola imperfezione: debbo distruggere la relazione, ma anche la documentazione che eventualmente l'accompagna. Sarebbe stato opportuno un ulteriore perfezionamento. Tuttavia, siccome ritengo che il dato più importante – e lo dico soprattutto a voi, autorevoli membri di questa Commissione, e al Presidente – sia il disegno di legge nel suo complesso, occorre comunque procedere all'approvazione, anche se – ribadisco – sarebbero risultate opportune alcune precisazioni.

Mi pare che lo spirito con il quale si è lavorato per poter mettere immediatamente in azione queste disposizioni sia stato altamente positivo. Desidero quindi esprimere un ringraziamento e sollecitare, naturalmente esprimendo un parere complessivo favorevole, l'approvazione del disegno di legge così come è pervenuto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, vorrei rilevare – non per difendere il Senato – che certamente ci sono dei miglioramenti (per esempio, quello del termine di tre anni che può rendere più agevole anche un avvicendamento tra le persone), ma che su altri aspetti si evidenzia un margine di opinabilità. Così è, per esempio, per le visite agli istituti penitenziari: avevamo già previsto la previa comunicazione all'autorità competente. Ora, l'intervento dell'autorizzazione può costituire un'arma a doppio taglio perchè si coinvolgono altre responsabilità, mentre nel testo approvato dal Senato tutta la responsabilità ricadeva sull'Alto commissario. Tuttavia, poichè ormai si tratta soltanto di osservazioni retrospettive, è opportuno passare alla votazione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

1. I primi due commi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, sono sostituiti dai seguenti:

«Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, un prefetto della Repubblica può essere nominato Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. L'incarico ha durata non superiore a un triennio e può essere prorogato fino ad ulteriori tre anni.

Con proprio decreto, il Ministro dell'interno, ai fini della prevenzione e della lotta contro la delinquenza mafiosa, delega all'Alto commissario poteri di coordinamento tra gli organi amministrativi e di polizia, sul piano locale e sul piano nazionale, stabilendo modalità e limiti per l'esercizio della delega; detta specifiche disposizioni per l'organizzazione, oltre che degli uffici e servizi presso le prefetture, degli uffici posti alle dirette dipendenze dell'Alto commissario, assegnando a questi ultimi il relativo personale, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate.

L'Alto commissario trasmette periodicamente al Ministro dell'interno relazioni informative sull'attività svolta e valutazioni sull'andamento della criminalità di tipo mafioso».

2. Il terzo comma del predetto articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia necessità di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte

della delinquenza di tipo mafioso, all'Alto commissario sono attribuiti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, poteri di accesso e di accertamento presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici anche economici, banche, istituti di credito pubblici e privati, società fiduciarie e presso ogni altro istituto o società che esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria, con la possibilità di avvalersi degli organi di polizia tributaria».

3. L'ultimo comma del predetto articolo 1 è sostituito dal seguente:

«L'Alto commissario è destinatario di tutte le comunicazioni provenienti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) ai sensi dell'articolo 6, ultimo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e, altresì, di quelle provenienti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) quando riguardino fatti comunque connessi ad attività di tipo mafioso. L'Alto commissario, d'intesa con il direttore del SISDE, può disporre, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, delle strutture e dei mezzi del Servizio, in base a modalità stabilite nel decreto di cui al precedente secondo comma».

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

I commi 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1-*bis*. - *1*. Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, quarto comma, l'Alto commissario può richiedere ai funzionari responsabili degli uffici delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici anche economici, delle banche, degli istituti di credito pubblici e privati, delle società fiduciarie e di ogni altro istituto o società che esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria, nonchè ai presidenti dei relativi organi di controllo, dati e informazioni su atti e documenti in loro possesso, ed ogni altra notizia ritenuta utile, ai fini dell'espletamento delle funzioni conferitegli.

*2*. Ai fini di cui al comma 1 si osservano le disposizioni dell'articolo 7, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed è comunque garantito l'anonimato sui trattamenti e accertamenti sanitari di cui all'articolo 95 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

*3*. I soggetti indicati nel comma 1 che non ottemperano alle richieste di dati e informazioni o forniscono all'Alto commissario dati e informazioni non veritieri sono puniti, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da sei mesi ad un anno.

*4*. Ove sussistano le condizioni previste nell'articolo 1, quarto comma, l'Alto commissario può altresì richiedere ai soggetti indicati nel comma 1 di effettuare ispezioni nell'ambito di uffici e servizi posti alle loro dipendenze, verifiche sulle procedure amministrative e sull'esecuzione degli appalti di opere e forniture e delle concessioni di opere e servizi, nonchè sull'erogazione e sull'impiego di finanziamenti pubblici, mutui agevolati e contributi comunitari, e di dargli comunicazione dei risultati, anche parziali. Alle verifiche predette può procedere lo stesso Alto commissario direttamente o a mezzo di funzionari appositamente incaricati.

*5*. Se dagli accertamenti effettuati ai sensi del presente articolo e dell'articolo 1 emergono illeciti amministrativi in materia fiscale, valutaria o previdenziale, l'Alto commissario dispone che ne siano informate le autorità amministrative competenti per i provvedimenti conseguenti.

Art. 1-*ter*. - *1*. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, un apposito nucleo formato con personale specializzato dei Servizi per le informazioni e la sicurezza è posto alle

dirette dipendenze dell'Alto commissario, il quale ne dispone per l'espletamento di attività informative e di accertamenti connessi alla lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso.

*2.* Il personale predetto ha l'obbligo di fare rapporto esclusivamente all'Alto commissario il quale riferisce al Ministro dell'interno. All'Alto commissario è fatto obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati, avvalendosi, ove necessario, della facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

*3.* L'Alto commissario potrà anche su segnalazione dell'Autorità giudiziaria adottare o, previa intesa con il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, fare adottare, dagli uffici competenti, tutte le misure che valgono ad assicurare, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione, la incolumità delle persone esposte a grave pericolo per effetto della loro collaborazione nella lotta contro la mafia o di dichiarazioni da esse rese nel corso di indagini di polizia o di procedimenti penali, riguardanti fatti riferibili a organizzazioni e attività criminose di stampo mafioso. Tali misure potranno anche essere adottate per garantire l'incolumità dei prossimi congiunti.

*4.* La dotazione di personale, mezzi e strutture logistiche del nucleo di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa ove trattisi di personale proveniente dal SISMI, su proposta dell'Alto commissario.

Art. 1-*quater*. - *1.* Per le esigenze informative specificamente connesse alla lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, provvede a costituire un'apposita sezione per la classificazione, l'analisi, l'elaborazione di notizie, informazioni e dati specificamente attinenti ai fenomeni di tipo mafioso.

*2.* L'Alto commissario può accedere ai dati ed alle informazioni esistenti negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui al comma 1; il personale posto alle sue dipendenze, fermo quanto previsto dalla vigente normativa, può accedere alle notizie, alle informazioni ed ai dati contenuti nella sezione speciale di cui al comma 1. Si osservano le modalità e le procedure stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378.

Art. 1-*quinquies* - *1.* Per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali l'Alto commissario può proporre al tribunale del luogo in cui la persona dimora l'applicazione delle misure di prevenzione ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni; può altresì esercitare le altre facoltà attribuite dalla stessa legge alle autorità cui spetta di promuovere il procedimento di prevenzione. L'Alto commissario dispone che delle proposte inoltrate al tribunale sia data comunicazione alla questura territorialmente competente per gli adempimenti previsti nel quarto comma dell'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

*2.* L'Alto commissario ha facoltà di convocare qualsiasi persona avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e ne riferisce semestralmente al Ministro dell'interno.

*3.* Per l'espletamento dei suoi compiti l'Alto commissario può esercitare, su delega del Ministro dell'interno, la facoltà di cui all'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale.

*4.* L'Autorità giudiziaria competente, senza ritardo, trasmette ovvero autorizza gli organi di polizia giudiziaria a trasmettere all'Alto commissario copia dei rapporti, delle perizie tossicologiche in materia di stupefacenti e di ogni altro atto ritenuto utile, concernenti fatti comunque connessi a delitti di tipo mafioso; è altresì trasmessa all'Alto commissario copia delle perizie balistiche espletate in procedimenti penali. L'Autorità giudiziaria, qualora ritenga di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 307 del codice di procedura penale, dispone, con decreto motivato, che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario. La documentazione trasmessa è coperta dal segreto di ufficio.

*5.* L'Autorità giudiziaria, ove lo ritenga opportuno, può fornire all'Alto commissario, su sua richiesta, informazioni su iniziative di

polizia giudiziaria concernenti la criminalità di tipo mafioso.

*6.* L'Alto commissario, per ragioni del proprio ufficio, ha facoltà di visitare gli istituti penitenziari e può essere autorizzato dagli organi competenti ad avere colloqui personali con detenuti e internati. Tali facoltà non sono delegabili. Di detti colloqui l'Alto commissario farà specifica menzione nelle relazioni di cui al terzo comma dell'articolo 1.

*7.* Il Procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite può autorizzare le intercettazioni di cui all'articolo 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646, anche a richiesta dell'Alto commissario.

Art. 1-*sexies* - *1.* Per l'esercizio delle funzioni di coordinamento attribuitegli, l'Alto commissario, previa autorizzazione del Ministro dell'interno e conseguenti intese con i prefetti delle province interessate ai problemi da trattare, può convocare apposite conferenze interprovinciali, anche allo scopo di concertare ogni utile iniziativa degli organi di polizia e delle altre amministrazioni pubbliche nel quadro della lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso.

*2.* Alle conferenze di cui al comma 1 partecipano le autorità provinciali di pubblica sicurezza, i comandanti dei reparti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonchè i responsabili delle altre forze di polizia; sono invitati a partecipare componenti dell'ordine giudiziario d'intesa con il Procuratore generale presso la corte di appello e possono essere chiamati a partecipare i titolari di uffici periferici dello Stato, nonchè i rappresentanti delle Regioni e degli enti locali. Dei risultati delle conferenze viene data comunicazione al Ministro dell'interno.

Art. 1-*septies* - *1.* L'Alto commissario può comunicare alle autorità competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni in materia di armi ed esplosivi e per lo svolgimento di attività economiche, nonchè di titoli abilitativi alla conduzione di mezzi ed al trasporto di persone o cose, elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione, nell'ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e degli altri titoli menzionati.

Art. 1-*octies* - *1.* Per l'analisi degli aspetti finanziari, socio-economici, storici e culturali dei fenomeni di carattere mafioso, su proposta dell'Alto commissario, il Ministro dell'interno può conferire, con contratto di diritto privato, ad esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, in numero non superiore a dieci, incarichi di studio e ricerca.

*2.* Il compenso agli esperti è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro».

Metto ai voti l'art. 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

L'articolo 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 4.

1. Le spese relative all'organizzazione, al funzionamento degli uffici e servizi e al personale posti alle dirette dipendenze dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, le spese riservate, nonchè quelle derivanti dall'attuazione della presente legge, sono iscritte all'apposita rubrica denominata «Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso» da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le spese di cui sopra sono iscritte in due distinti capitoli e quelle riservate non sono soggette a rendicontazione. Per le spese riservate l'Alto commissario, al termine di ciascun esercizio finanziario, è tenuto a presentare una relazione sui criteri e sulle modalità di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, che autorizza la distruzione della relazione medesima.

2. All'onere relativo all'anno finanziario 1988, pari a lire 2.000 milioni, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti

ai capitoli nn. 2615, 2627 e 2644 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente, per gli importi di lire 500 milioni, di lire 500 milioni e di lire 1.000 milioni.

3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, da attribuirsi per lire 10.000 milioni alle spese di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio dell'Alto commissario e per lire 5.000 milioni alle spese riservate, si provvede utilizzando parzialmente le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento «Riforma del processo amministrativo» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti l'articolo 4 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 5 aggiunto dalla Camera dei deputati.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Metto ai voti tale articolo 5.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 10,35.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO